



STATUTO NAZIONALE

*(Approvato dal I Congresso Straordinario
celebratosi in Roma l'8 ottobre 2022)*

PREAMBOLO

L'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia – ADI, costituita nel 1998, è l'organizzazione di rappresentanza sociale dei dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori in Italia. L'ADI s'impegna a tutelare ed estendere i diritti dei dottorandi e dei ricercatori e a promuovere il titolo di dottore di ricerca. L'ADI si riconosce nei valori della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; difende la libertà della ricerca, di parola e di pensiero; promuove la cultura della cittadinanza attiva, della solidarietà, della parità di genere, dell'antifascismo. L'ADI non ha fini di lucro ed è composta da dottorandi e da dottori di ricerca che dedicano in maniera volontaria e non retribuita il proprio tempo per migliorare le condizioni di vita e di ricerca di tutti.

L'ADI è nel suo operato generale indipendente da movimenti, organizzazioni partitiche e sindacali e autonoma nell'elaborazione e nell'attuazione delle sue politiche. L'ADI riconosce come suoi referenti sociali i dottorandi, i dottori di ricerca e tutte le figure precarie impegnate nella ricerca.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ADI sono l'uguaglianza di diritti tra tutti gli iscritti, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ADI crede nella partecipazione democratica e nella democrazia delle reti. L'ADI si avvale di tutti gli strumenti più idonei per favorire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa compresi gli strumenti della democrazia telematica. A tal fine si considerano parte integrante della discussione politica e della costruzione delle decisioni dell'Associazione gli esiti delle discussioni, dei sondaggi e dei referendum telematici.

L'ADI promuove la libera circolazione dei saperi e la loro dimensione pubblica al servizio di tutti i cittadini. L'ADI crede che la ricerca scientifica debba essere strumento di comprensione del mondo e di progresso umano.

L'ADI si impegna nella costruzione di una rete europea di dibattito e di rappresentanza dei dottorandi e dei ricercatori. A tal fine fa parte di Eurodoc.

TITOLO I

Principi Costitutivi

Art. 1 - Finalità

L'ADI si impegna quotidianamente per:

- la promozione e la tutela dei diritti dei dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori;
- la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nell'Università, nei centri di ricerca, nella Scuola, nella Pubblica Amministrazione e nel mondo delle imprese;
- l'ottenimento di condizioni retributive giuste e dignitose per i dottorandi e i ricercatori;
- il miglioramento delle condizioni di vita, di studio e di lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca;
- la definizione e la costruzione di un modello di rappresentanza dei dottorandi e dei ricercatori;
- il superamento del dottorato senza borsa e l'eliminazione delle tasse sul dottorato;
- l'internazionalizzazione del dottorato;
- l'approvazione di uno Statuto nazionale dei diritti dei dottorandi e l'applicazione della Carta europea dei ricercatori in tutti i luoghi di ricerca;
- l'elaborazione di una riforma delle procedure di reclutamento che valorizzi il merito;
- la promozione di politiche di pari opportunità nell'università e nella ricerca;
- un'università pubblica, laica e di qualità.

Sono altresì campi di intervento dell'Associazione:

- la promozione della cultura scientifica;
- la costruzione di uno spazio europeo del sapere e della ricerca;
- la cultura della legalità e della cittadinanza;
- l'aggregazione e la socialità all'interno dell'università e dei luoghi della ricerca;
- il coordinamento di tutti i soggetti sociali che condividono le medesime finalità e le medesime condizioni di vita.

Art. 2 – Iscritte e iscritti all'Associazione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione tutti i dottorandi e i dottori di ricerca che ne condividano le finalità e accettino il presente Statuto. L'iscritto all'associazione è tenuto all'adempimento dei doveri e gode dei diritti di cui all'articolo 2 bis.

La domanda di iscrizione o la richiesta di rinnovo della stessa possono essere presentate alla sede locale cui si intende appartenere ovvero all'organizzazione nazionale, contestualmente alla corresponsione della quota d'iscrizione per l'anno corrente, nelle modalità e nei termini definiti dalla segreteria nazionale.

L'ammissione è deliberata dal coordinatore della sede locale, ovvero dal responsabile dell'organizzazione nazionale. La domanda d'iscrizione è soggetta ad una valutazione di non manifesta incompatibilità con i principi fondanti e le finalità dell'Associazione da parte del coordinatore della sede locale ovvero dal responsabile dell'organizzazione nazionale.

Salvo il diritto di recesso, la decadenza di un iscritto avviene in caso di decesso, per il mancato rinnovo della quota d'iscrizione, per rifiuto motivato del rinnovo dell'iscrizione da parte degli organismi dirigenti preposti, ovvero per espulsione.

Su proposta della Direzione Nazionale ovvero di una sede locale, l'Assemblea Nazionale può deliberare il conferimento della tessera onoraria dell'Associazione a personalità del mondo della cultura, della scienza e della società civile i cui valori e le cui attività siano coerenti con quelli dell'ADI.

Art. 2-bis – Diritti e doveri delle iscritte e degli iscritti

Ogni iscritto:

- a) Osserva lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organismi nazionali e di quelli territoriali;
- b) Prende parte alle attività dell'Associazione, sostiene le campagne e diffonde le iniziative;
- c) Sostiene economicamente l'associazione, attraverso la corresponsione della quota d'iscrizione annuale, così come, se eletto ad una carica istituzionale in nome e in rappresentanza dell'Associazione, al versamento di quota parte degli emolumenti previsti, in misura definita dalla Assemblea Nazionale, secondo un criterio di progressività con finalità perequative e in ragione della solidarietà territoriale.
- d) Informa la propria vita sociale ai principi di lealtà, correttezza e solidarietà, nel pieno rispetto degli altri iscritti, rimettendo agli organi di garanzia dell'Associazione la risoluzione di ogni controversia che dovesse emergere.

Ogni iscritto ha diritto a:

- a) Eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi;
- b) Concorrere all'elaborazione delle linee politiche e partecipare alle attività promosse dall'Associazione attraverso i suoi organi;
- c) Approvare, nelle forme e nei modi disciplinati nel presente statuto, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ovvero delle articolazioni territoriali di cui facesse parte;
- d) Adire gli organi di garanzia per ogni controversia che dovesse emergere con altri iscritti ovvero avverso le decisioni degli organi sociali dell'Associazione stessa che lo riguardino direttamente.

TITOLO II

Dimensione istituzionale

Art. 3 – Struttura dell'Associazione

L'ADI articola le proprie attività nei livelli nazionale e territoriali.

Art. 4 – Organismi nazionali dell'Associazione

Sono organi di direzione nazionale dell'ADI:

- il Congresso Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- Il Segretario Nazionale;

Sono organismi consultivi:

- L'Assemblea generale;
- Le Aree tematiche;
- I Gruppi di Lavoro

Sono organismi di controllo e di giurisdizione interna:

- il Collegio nazionale dei garanti;
- il Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Art. 5 - Congresso Nazionale

Entro quarantacinque giorni dal termine del mandato biennale del Segretario, è convocato il Congresso Nazionale, composto da delegati delle Sedi locali, designati secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- eleggere il Segretario nazionale e la Direzione Nazionale;
- eleggere il Collegio nazionale dei revisori dei conti
- eleggere il Collegio nazionale di garanzia.

Il Congresso nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso si svolge entro tre mesi dalla deliberazione di convocazione, adottata con la maggioranza assoluta dell'assemblea nazionale. Contestualmente, l'assemblea nazionale ne stabilisce le norme di svolgimento. Il Congresso nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 6 – Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. È composta, secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale, da un numero di delegati non inferiore a uno e non superiore a tre per ciascuna Sede locale. La durata del mandato, la revoca e la sostituzione di ciascun delegato sono determinati dalla Sede locale. Ogni membro dell'Assemblea nazionale possiede un voto ai fini del computo delle maggioranze.

Un membro dell'Assemblea Nazionale per ciascuna Sede locale deve inderogabilmente coincidere con il relativo Coordinatore.

Sono membri di diritto dell'assemblea nazionale il Segretario Nazionale, che la presiede, i membri della Direzione Nazionale ed i Coordinatori delle Aree Tematiche e dei Gruppi di lavoro. L'Assemblea Nazionale si riunisce, in prima convocazione, entro dieci giorni dal Congresso. È riunita, non meno di tre volte per anno, su convocazione del Segretario.

Può essere riunita con deliberazione a maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, ovvero, tramite missiva al Segretario nazionale, con la richiesta dei 3/5 delle sedi.

Essa ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il Programma annuale delle attività;
- discutere e approvare il Programma annuale di tesseramento;
- convocare, con deliberazione a maggioranza assoluta, il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone il Regolamento interno;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia;
- deliberare i provvedimenti di commissariamento, sospensione e soppressione delle Sedi locali ed ogni altro provvedimento concernente l'istituzione e la modifica dell'assetto territoriale dell'associazione;
- Procedere ad integrazioni e sostituzioni nella Direzione nazionale;
- Eleggere eventuali sostituti nel Collegio dei revisori dei conti o nel Collegio dei garanti tra un congresso e l'altro.

Fatti salvi i casi in cui il presente Statuto richiede quorum deliberativi speciali, l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza.

L'assemblea Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta il Segretario Nazionale.

La mozione di sfiducia è validamente presentata con missiva scritta al Presidente del Collegio nazionale di garanzia da almeno un quinto delle sedi.

Dal momento della presentazione di una mozione di sfiducia al Segretario Nazionale, la presidenza dell'Assemblea nazionale è attribuita di diritto al Presidente del Collegio Nazionale di garanzia. L'approvazione della sfiducia al Segretario Nazionale comporta la decadenza della Segreteria Nazionale. Nel caso di sfiducia, l'Assemblea Nazionale può convocare il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi, ovvero può deliberare che, sino al successivo Congresso Ordinario, le funzioni di Segretario siano attribuite ad un membro della Direzione Nazionale. In tal caso, entro tre giorni dall'approvazione della sfiducia, l'Assemblea elegge il nuovo segretario a maggioranza assoluta. Il Segretario Nazionale designa, in seno alla Direzione Nazionale, una nuova Segreteria Nazionale.

Le adunanze dell'Assemblea Nazionale possono effettuarsi anche per via telematica.

Le delibere degli organi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti dell'organo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Il Regolamento Nazionale disciplina nel dettaglio i criteri di composizione dell'Assemblea nazionale ed integra le disposizioni del presente articolo.

Art. 6 bis – Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è organo di impulso ed attuazione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale. Ha competenza per l'approvazione di ogni atto di gestione ordinaria dell'associazione non espressamente prevista tra le competenze dell'Assemblea o del Congresso.

La Direzione è composta dal Segretario nazionale, che la presiede, e da un numero di membri non inferiore a dodici e non superiore a venti eletti dal Congresso, secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale, in liste separate, ciascuna collegata ad un candidato a Segretario nazionale, che la deposita contestualmente alla presentazione della sua candidatura. Il candidato a Segretario nazionale indica, tra i nominativi della medesima lista ed all'atto del suo deposito, i candidati a comporre la Segreteria nazionale.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari al numero dei seggi disponibili in Direzione nazionale, come determinati dal regolamento congressuale, il quale regola altresì modi e tempi del voto e delle relative operazioni preliminari.

Non sarà ammessa la presentazione di liste in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati. L'assemblea congressuale esprime un unico voto, valevole per il Segretario e la lista collegata, ivi comprese le designazioni alla Segreteria nazionale.

Il Regolamento congressuale deve in ogni caso prevedere:

- a) Un termine iniziale entro il quale possono presentarsi manifestazioni di interesse a svolgere le funzioni di Segretario Nazionale;
- b) Un successivo termine non inferiore a 15 giorni dallo spirare del termine di cui alla lett. a) entro il quale possono presentarsi manifestazioni di interesse a svolgere le funzioni di membro della Segreteria Nazionale o della Direzione Nazionale;
- c) Un successivo termine entro il quale debbono formalizzarsi la candidatura di cui al comma 3.

Nella lista di cui ai commi 2 e 3 possono far parte solo coloro che abbiano manifestato il proprio interesse ai sensi delle lett. a) e b) comma precedente. Delle manifestazioni di interesse di cui alle lett. a) e b) del comma precedente va data massima diffusione.

A seguito dell'elezione di cui all'art. 7 del presente Statuto, il Segretario nazionale sottopone al Congresso una lista di nominativi per l'elezione della Direzione nazionale, scelti tra coloro i quali abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, e tra essi i componenti della Segreteria nazionale.

Qualora il rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sia espressione di una candidatura di ADI, questi è membro di diritto della Direzione nazionale e della Segreteria Nazionale.

Qualora, per qualsivoglia ragione, nel corso del mandato, uno o più membri della Direzione nazionale vengano meno, il Segretario Nazionale, sentita la Direzione stessa, convoca senza indugio l'Assemblea nazionale per procedere ad elezioni suppletive. In questa ipotesi si procederà per candidature individuali, e risulteranno eletti, nell'ordine, i candidati che abbiano ottenuto più voti.

Nei limiti di cui al comma 2, il Segretario Nazionale può proporre l'integrazione di ulteriori membri nella Direzione Nazionale. In tale ipotesi si osserva il procedimento elettorale di cui al comma precedente.

In deroga al comma 2, il Segretario Nazionale, ovvero un terzo dell'Assemblea Nazionale, possono proporre che, per giustificati motivi, il numero dei membri della Direzione Nazionale sia congruamente esteso. L'assemblea nazionale delibera sulla proposta. Anche in ipotesi di estensione, la Direzione Nazionale non può mai superare la misura del cinquanta per cento dei voti espressi in Assemblea Nazionale. Si applica il secondo periodo del comma precedente.

L'elezione a componente della Direzione Nazionale è compatibile con la funzione di Coordinatore di Sede locale e di membro di un Coordinamento locale.

La Direzione nazionale è riunita dal Segretario con cadenza almeno bimestrale, ed è comunque informata costantemente e senza ritardo dal Segretario di ogni attività della Segreteria Nazionale.

Nelle ipotesi in cui la Direzione Nazionale debba deliberare, le sue risoluzioni sono correttamente assunte con il voto della maggioranza. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale è determinante.

Art. 6-ter – Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è organo esecutivo dell'associazione.

È composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, escluso il Segretario ed il Rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio nazionale degli Studenti Universitari. Al suo interno sono individuati coloro i quali svolgeranno le funzioni di Responsabile Comunicazioni, di Responsabile dell'Organizzazione e di Tesoriere, al quale è affidato il censimento annuale delle realtà territoriali e degli iscritti, l'amministrazione e le politiche di finanziamento.

Fermo restando il limite numerico di cui al comma precedente, nel corso del suo mandato il Segretario può disporre integrazioni o sostituzioni nella Segreteria, le quali sono approvate dalla Direzione Nazionale e senza indugio comunicate all'Assemblea Nazionale. Qualora il Segretario intenda procedere ad integrazione di soggetti che non siano già membri della Direzione Nazionale, dovrà porre l'integrazione al voto dell'Assemblea Nazionale, la quale delibererà a maggioranza.

Nel caso in cui la deliberazione di cui al comma precedente abbia esito favorevole, spiegherà altresì gli effetti dell'estensione di cui all'art. 6-bis comma 7 o comma 8 dello Statuto.

Art. 7 - Segretario Nazionale

Il Segretario nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita l'alto coordinamento politico ed organizzativo. È eletto dal Congresso nazionale a maggioranza assoluta. Al Segretario spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi

Il Segretario non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.

Art. 8 - Aree tematiche e gruppi di lavoro

L'Associazione, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile degli iscritti ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce aree tematiche e gruppi di lavoro anche aperte ai contribuiti di non iscritti all'ADI.

Le Aree tematiche sono di norma permanenti e contribuiscono stabilmente all'analisi dell'associazione sulle questioni relative all'università, alla ricerca e alle condizioni lavorative di dottorandi e dottori di ricerca. I Gruppi di Lavoro sono permanenti o temporanei e possono occuparsi di qualsiasi materia non riservata alle Aree tematiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione nazionale al momento della loro istituzione.

Le aree tematiche e i gruppi di lavoro esercitano funzioni consultive nei confronti degli organi di direzione politica nazionale e contribuiscono alla definizione della linea politica dell'associazione nel proprio ambito di competenza.

Spetta alla Direzione Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, approvare la costituzione di nuove aree tematiche o gruppi di lavoro, definirne gli ambiti di competenza e le funzioni, e nominare, integrare e sostituire i Coordinatori di ciascuna area tematica o gruppo di lavoro. I Coordinatori devono essere iscritti all'ADI e restano in carica per la durata del mandato della Direzione Nazionale.

I Coordinatori relazionano periodicamente agli organi di direzione politica nazionale sull'andamento dei lavori della propria area tematica o del proprio gruppo di lavoro.

Laddove essi non ne siano membri effettivi, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alla Direzione Nazionale quando sono previsti all'ordine del giorno punti inerenti all'ambito di competenza della propria area tematica o del proprio gruppo di lavoro.

Art. 9 - Assemblea generale

Una Assemblea generale degli iscritti è periodicamente convocata. Può convocarsi con deliberazione a maggioranza assoluta dei membri della Direzione nazionale, ovvero, tramite missiva al Segretario Nazionale, con la richiesta della maggioranza dei 3/5 delle sedi.

All'Assemblea generale partecipano, oltre ai membri dell'Assemblea Nazionale, tutti gli iscritti e tutti i dottorandi, i ricercatori e i dottori di ricerca che desiderino prendervi parte.

L'Assemblea generale propone iniziative coerenti con i fini e gli obiettivi statuari e favorisce il confronto tra realtà locali e può dividersi in aree di lavoro.

Art. 10 – Regolamento nazionale

L'ADI si dota di un Regolamento nazionale, coerente con quanto disposto dallo Statuto, per disciplinare il funzionamento e la composizione degli organismi nazionali e territoriali. L'Assemblea Nazionale può, in qualsiasi momento, apportare modifiche al Regolamento Nazionale, deliberando a maggioranza dei tre quinti.

Art. 11 – Sedi locali

L'Associazione si organizza perifericamente in Sedi locali, idealmente una per ogni città in cui abbia sede un'Università con attivo almeno un corso di dottorato. Ogni Sede locale si conforma allo Statuto nazionale e

si può dotare di un Regolamento locale coerente con il Regolamento nazionale. Il Regolamento locale è sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale.

Una Assemblea generale dei soci della sede è convocata periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale.

Art 12 – Coordinamento della Sede locale

Ogni Sede locale deve essere rappresentata da un Coordinatore democraticamente eletto, in Congresso locale, tra tutti gli iscritti della Sede locale. Il Coordinatore propone al Congresso la nomina di un Coordinamento locale, del quale devono obbligatoriamente far parte soci nelle funzioni di vicecoordinatore e di tesoriere.

Il Coordinatore rappresenta la Sede nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Il Congresso locale è di norma convocato dal Coordinatore, può essere altresì convocato dalla Direzione nazionale o su domanda firmata da almeno un quinto degli iscritti della sede, indirizzata alla Direzione Nazionale.

Art. 13 - Istituzione di una Sede locale

L'istituzione di una Sede locale è subordinata al voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale, su proposta del Segretario e previa relazione del Responsabile dell'Organizzazione.

Il Congresso locale fondativo è convocato dal Segretario nazionale ed è presieduto da un membro della Direzione nazionale.

Il Regolamento nazionale disciplina tempi e modi di attivazione di una sede locale.

TITOLO III

Controllo e Giurisdizione interna

Art. 14 - Collegio nazionale dei revisori dei conti

Il Congresso nazionale elegge a maggioranza assoluta, su proposta del Segretario nazionale e tra gli iscritti che non rivestano nessun altro incarico all'interno dell'organizzazione, un Collegio nazionale dei revisori dei conti, composto di tre membri.

I revisori accertano che la contabilità sociale sia regolare, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono controllare la consistenza di cassa.

La relazione annuale dei Revisori dei Conti deve essere pubblica e diffusa alle sedi locali.

Art. 15 - Collegio nazionale dei garanti

Il Congresso nazionale elegge a maggioranza assoluta, su proposta del Segretario nazionale, un Collegio nazionale di garanzia, composto da un Presidente e da due membri, eletti separatamente tra gli iscritti che non rivestano nessun altro incarico all'interno dell'organizzazione.

Il Collegio nazionale dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi associativi tutti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere controversie eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi associativi.

Il Collegio interviene su istanza o ricorso di parte. Il Collegio deve dare notizia a tutte le parti coinvolte, entro 15 giorni dall'avvio dei procedimenti, e deve sentire le parti interessate. Le delibere del Collegio sono adottate a maggioranza dei membri, sono succintamente motivate e sono immediatamente esecutive.

Il Collegio, oltre ad agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi di garanzia eventualmente previsti nei regolamenti delle sedi locali.

Il Collegio elabora un proprio regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea nazionale.

Art. 16 – Espulsione di un socio

In caso di gravissime violazioni dello Statuto o per gravi e comprovati motivi il Segretario può avviare la procedura di espulsione di un socio. Dell'avvio della procedura deve darsi tempestiva comunicazione alla Direzione nazionale e all'Assemblea Nazionale, nonché, per iscritto, al socio, il quale avrà dieci giorni per presentare controdeduzioni. A far data dall'avvio della procedura il socio è sospeso da ogni incarico eventualmente ricoperto.

L'espulsione dall'organizzazione diviene definitiva con il voto della Direzione nazionale a maggioranza assoluta. La votazione deve avvenire entro un mese dall'avvio della procedura; in caso contrario la sospensione promossa nei confronti dell'iscritto cessa.

Avverso la deliberazione di espulsione è ammesso ricorso al Collegio di garanzia, da promuoversi entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti del voto.

Art. 17 – Commissariamento, sospensione e soppressione di una Sede locale

Qualora la sede locale incorra in violazioni dello Statuto nazionale o del Regolamento nazionale, gravi irregolarità nella gestione, adottati iniziative in contrasto con le delibere dell'Assemblea o della Direzione Nazionale, ovvero atti in contrasto con la linea politica dell'associazione, il Segretario può proporre all'Assemblea nazionale, sentito il Responsabile dell'Organizzazione e previa comunicazione alla Direzione nazionale, il commissariamento della sede. All'avvio della procedura di commissariamento deve necessariamente precedere una comunicazione scritta al Coordinatore della sede, che riporti gli atti e le iniziative adottate dalla sede, e che accordi al Coordinatore un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare controdeduzioni.

Il commissariamento ha la primaria finalità di riavviare le attività della Sede. È deliberato a maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale e comporta la nomina, su proposta del Segretario, di un Commissario, scelto in seno alla Direzione nazionale. Il Commissario verifica la situazione della Sede locale riferendone all'Assemblea Nazionale. Entro 60 giorni il Commissario deve indire il Congresso locale per l'elezione del nuovo Coordinatore della Sede. Qualora risulti impossibile convocare un Congresso locale, l'Assemblea Nazionale può deliberare, su proposta del Segretario, la proroga del commissariamento per un ulteriore periodo di 60 giorni. Qualora, spirata la proroga, non sia possibile convocare un Congresso locale, la sede è soppressa con voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale.

In caso di prolungata inattività di una Sede locale, il Segretario, sentito il Responsabile dell'organizzazione, previa comunicazione alla Direzione Nazionale può proporre all'Assemblea nazionale, il commissariamento o la soppressione. L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi in cui risulti necessario ed urgente, il Segretario, sentita, anche per le vie brevi, la Direzione nazionale, può adottare in via immediata provvedimenti di commissariamento o sospensione. Il provvedimento deve

essere sottoposto al voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale entro 30 giorni. Qualora ciò non avvenga o il provvedimento non risulti ratificato, esso cessa di avere efficacia.

Per sospensione s'intende l'interruzione temporanea della Sede dalle attività ordinarie e dai diritti partecipativi in seno agli organi dell'Associazione.

Art. 17-bis – Destinazione della cassa locale

La cassa della sede soppressa è destinata al bilancio nazionale e verrà destinata preferibilmente per attività di rilancio di nuove sedi.

TITOLO IV

Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. È fatto assoluto divieto di distribuzione degli eventuali utili tra i soci. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 19 - Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento degli iscritti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
-

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Segreteria nazionale, insieme al Tesoriere, predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso e approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce e reso disponibile all'Assemblea Nazionale. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il rendiconto economico e finanziario con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dalla Direzione Nazionale entro 3 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento ed immediatamente reso disponibile all'Assemblea Nazionale. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento;
- il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

L'Associazione si dota di un regolamento amministrativo.

Art. 21 - Titolarità delle obbligazioni

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22 - Soci vitalizi

La qualifica di socio vitalizio, sino ad oggi adottata, è abolita. Coloro che hanno sottoscritto una tessera vitalizia e che non richiedono annualmente di concorrere alla vita ordinaria dell'organizzazione sono equiparati agli iscritti sostenitori.

Art. 23 - Logo ADI

Il logo ADI può essere utilizzato esclusivamente per iniziative promosse dalle Sedi locali, dall'Assemblea Nazionale, dalla Direzione Nazionale e dalla Segreteria.

Art. 24 - Modifiche allo Statuto

Modifiche allo Statuto possono essere adottate da un Congresso nazionale, solo con l'approvazione dei 2/3 dei componenti la platea congressuale, ed entrano in vigore immediatamente.

Art. 25 - Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata e sede presso il domicilio del Segretario Nazionale.

L'Associazione potrà istituire Sedi distaccate ovunque lo ritenga necessario, anche all'estero, per il raggiungimento dei propri fini statutari.

Art. 26 - Gratuità delle cariche

Tutte le prestazioni all'interno dell'ADI sono effettuate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese. In caso di iniziative approvate dal Consiglio nazionale, può essere riconosciuto un compenso agli iscritti impegnati all'interno delle iniziative stesse. Il Consiglio, in tal caso, contestualmente all'approvazione dell'iniziativa, dispone l'entità del compenso.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'ADI può essere deliberato dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto in un Congresso appositamente convocato; in tal caso si deve deliberare sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Art. 29 - Applicazione del presente Statuto

Il presente Statuto, dopo l'approvazione, entra immediatamente in vigore.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

PRIMA

Entro 30 giorni dal Congresso Straordinario, si procede al coordinamento delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, al fine di armonizzarne il contenuto alle deliberazioni congressuali. Salvo dove siano intervenute modifiche espresse, ai fini del coordinamento, in ogni disposizione, le parole Consiglio Nazionale sono sostituite con Assemblea Nazionale.

SECONDA

In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie, la Direzione Nazionale si compone di sedici da un numero di membri deliberato dal congresso ordinario, su proposta della presidenza del congresso, tenuto conto del numero di manifestazioni d'interesse pervenute.

TERZA

Al fine di coordinare le modifiche apportate allo Statuto dal I Congresso Straordinario con il Regolamento Nazionale, in deroga all'art. 10 comma 2 dello Statuto Nazionale, come riveniente dalle deliberazioni del I Congresso Straordinario, le modifiche al Regolamento Nazionale sono approvate dall'Assemblea Congressuale.